

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

1^a COMMISSIONE

(Affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno)

GIOVEDÌ 9 OTTOBRE 1969

(22^a seduta, in sede redigente e in sede deliberante)

Presidenza del Presidente **TESAURO**

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE REDIGENTE

Rinvio della discussione:

« Istituzione delle sezioni regionali della Corte dei conti » (752):

PRESIDENTE	Pag. 163, 164
BISORI	164
GIANQUINTO	164

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e approvazione con modificazioni:

« Ripartizione dei proventi di cancelleria degli uffici di conciliazione previsti dalla legge 28 luglio 1895, n. 455, e successive modificazioni » (438-B) (Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE, f.f. relatore	164, 166, 167
BISORI	167
CORRIAS Alfredo	167
DALVIT	167
DEL NERO	167
ILLUMINATI	167
MAIER	166
PALUMBO	166
PERNA	166
PREZIOSI	165

PUCCI, sottosegretario di Stato per l'interno

Pag. 166, 167

TREU	165
VIGNOLA	165

La seduta ha inizio alle ore 10,10.

Sono presenti i senatori: Bartolomei, Bisori, Caleffi, Alfredo Corias, Dalvit, Del Nero, Gianquinto, Illuminati, Li Causi, Maier, Mazarolli, Murmura, Palumbo, Pennacchio, Perna, Preziosi, Righetti, Signorello, Tesauro, Treu, Turchi, Venanzi e Vignola.

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Pucci.

MURMURA, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

IN SEDE REDIGENTE

Rinvio della discussione del disegno di legge: « Istituzione delle sezioni regionali della Corte dei conti » (752)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione in sede redigente del

disegno di legge: « Istituzione delle sezioni regionali della Corte dei conti ».

Sul disegno di legge avrebbe dovuto riferire il senatore Schiavone il quale però, come tutti sanno, è malato. Poichè egli non potrà prendere parte ai lavori della Commissione ancora per qualche tempo, ho pregato il senatore Murmura di sostituirlo nell'incarico di relatore: è necessario però che noi concediamo al nuovo relatore il tempo materiale occorrente per approfondire lo studio del problema.

Faccio inoltre presente che la Commissione di giustizia proprio ieri, nell'esprimere il suo parere sul disegno di legge, ha formulato alcuni rilievi che impongono profonda attenzione e seria meditazione. A maggior ragione quindi, credo sia opportuno rinviare la discussione.

So benissimo che da ogni parte si auspica che il problema sia affrontato e risolto alla svelta, ma non mi pare vi siano alternative al rinvio da me prospettato.

G I A N Q U I N T O . Onorevole presidente, vorrei precisare che noi non auspichiamo che il disegno di legge sia discusso alla svelta; noi intendiamo invece che esso sia meditato con molta attenzione perchè ha caratteri di notevole importanza e delicatezza.

B I S O R I . Vorrei conoscere quali sono le attuali condizioni di salute del nostro collega Schiavone e propongo di inviargli i migliori auguri di tutti noi per una pronta e completa guarigione.

La pregherei inoltre, onorevole Presidente, di far distribuire ai componenti della nostra Commissione il parere espresso dalla Commissione giustizia sulla istituzione delle Sezioni regionali della Corte dei conti.

P R E S I D E N T E . Il collega Schiavone superata ormai la fase critica della malattia, si avvia alla completa guarigione; comunque io stesso ho insistito perchè non si preoccupasse dei suoi impegni parlamentari e trascorresse serenamente la necessaria convalescenza in modo da tornare tra noi perfettamente ristabilito. Informo che si è già provveduto a fargli pervenire gli auguri a nome di tutti i membri della Commissione.

Per quanto riguarda il parere della Commissione giustizia sul provvedimento in discussione, sarà senz'altro distribuito: si tratta di un parere molto sintetico, ma chiaro.

Se non si fanno osservazioni la discussione del disegno di legge è rinviata ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione ed approvazione, con modificazioni, del disegno di legge: « Ripartizione dei proventi di cancelleria degli uffici di conciliazione previsti dalla legge 28 luglio 1895, n. 455, e successive modificazioni » (438-B) (Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E , f.f. relatore. L'ordine del giorno reca ora la discussione del disegno di legge: « Ripartizione dei proventi di cancelleria degli uffici di conciliazione previsti dalla legge 28 luglio 1895, n. 455, e successive modificazioni ».

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge di cui do lettura.

Articolo unico.

I diritti di cancelleria spettanti ai segretari comunali ed ai dipendenti dei Comuni che esercitano le funzioni di cancellieri presso gli Uffici di conciliazione non possono superare, durante l'anno, la metà dello stipendio, salvo le riduzioni prescritte dall'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1965, n. 373 e dall'articolo 29, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, numero 749, quando ne ricorra l'applicazione.

Nel caso di cumulo fra i diritti di cui al comma precedente e quelli di segreteria, l'importo massimo complessivamente attribuibile non può superare quello risultante dal precedente comma maggiorato di altro importo commisurato al 35 per cento degli assegni per carico di famiglia.

Le somme riscosse per diritti di cancelleria, detratti i diritti spettanti ai cancellieri ai sensi dei commi precedenti, sono devolute al Comune e destinate al funzionamento degli Uffici di conciliazione, ivi compreso il pagamento delle spettanze dei messi di conciliazione e degli amanuensi non dipendenti dalle amministrazioni comunali.

Data l'assenza del relatore, senatore Schiavone, per i motivi di cui già ho detto, se non si fanno osservazioni farò io stesso una breve relazione.

Mi dispiace che sia assente il collega Fabiani con il quale abbiamo lavorato a fondo per arrivare a redigere un testo soddisfacente che successivamente ha anche avuto il consenso del Governo. Senonchè la Camera dei deputati ha soppresso, tra l'altro, quella parte dell'ultimo comma laddove si prevedeva la concessione del 5 per cento delle somme riscosse per diritti di cancelleria alla Cassa di previdenza degli avvocati e procuratori.

Voi certamente ricordate che eravamo arrivati a stabilire la concessione di cui sopra al termine di una lunga discussione. Si era trovato giusto che una parte dei proventi di cancelleria degli Uffici di conciliazione fosse devoluta agli amanuensi e che soprattutto nella ripartizione di tali fondi si tenesse conto anche di coloro che non hanno un vero rapporto di impiego; nella circostanza, si pensò che, siccome sono proprio questi gli elementi che maggiormente collaborano all'attività che dà luogo ai proventi di cancelleria (più ancora dei cancellieri), appariva necessario tenerne conto nella ripartizione di tali proventi.

Poi si stabilì che anche i cancellieri dovevano essere presi in considerazione, sia pure entro un determinato limite; si stabilì pure che il Comune doveva avere una parte di quei fondi per provvedere alla organizzazione e al funzionamento degli uffici di conciliazione.

Considerato infine che i vice conciliatori ed i conciliatori meritavano ancor più di essere presi in considerazione, avendo essi rinunciato a quanto eventualmente fosse loro spettato in favore della Cassa di previ-

denza degli avvocati e procuratori, noi, tutti d'accordo, redigemmo il nostro testo, alla cui formulazione collaborò anche il Governo.

Ma la Camera, ripeto, ha deciso, tra l'altro, che deve essere soppressa la parte riguardante l'attribuzione del 5 per cento dei proventi di cancelleria alla Cassa di previdenza degli avvocati e procuratori. Con tale soppressione, risorge la necessità di stabilire a chi devono andare quei fondi.

Il senatore Schiavone, che ha studiato attentamente il problema, sarebbe del parere di ripristinare il testo a suo tempo approvato dalla Commissione dopo una discussione molto tormentata, soprattutto perchè la Camera dei deputati non ha detto una sola parola circa le ragioni per le quali ha stabilito la modificazione di cui vi ho detto.

V I G N O L A . Condivido totalmente il pensiero del Presidente. Non mi sembra giusto che la Camera dei deputati sopprima una parte di un testo legislativo approvato dal Senato senza comunicare le ragioni per le quali ha ritenuto opportuno procedere in tal senso.

P R E Z I O S I . Sono anch'io d'accordo sull'opportunità di mantener fermo quanto abbiamo deciso in precedenza. Raggiungemmo un accordo al termine di una lunga discussione, quindi, anche per una questione di dignità, mi pare non sia il caso di cambiare opinione.

T R E U . Sono generalmente molto cauto nel prendere qualsiasi decisione. A mio parere è necessario studiare bene il problema per stabilire se effettivamente le modificazioni che la Camera ha ritenuto di apportare al disegno di legge in discussione hanno un loro fondamento. Non mi pare d'altra parte che noi abbiamo deciso la ripartizione dei proventi di cancelleria sulla base di una convinzione tale da escludere ogni possibilità di emendamento, quindi le decisioni dell'altro ramo del Parlamento dovrebbero suscitare in noi almeno qualche dubbio. Non dobbiamo assolutamente fare una difesa di principio della nostra posizione.

1^a COMMISSIONE (Affari Presidenza Consiglio e Interno)22^a SEDUTA (9 ottobre 1969)

P R E S I D E N T E , *f.f. relatore*. Non si tratta di questo. Prendendo in esame il problema dobbiamo considerare che gli unici a non ricevere alcuna remunerazione, pur contribuendo in modo notevole alla formazione dei fondi in oggetto, sono i vice conciliatori ed i conciliatori.

Nel corso della precedente discussione sul provvedimento ci apparve giusto che una minima parte dei proventi di cancelleria (decidemmo il 5 per cento) andasse a vantaggio della Cassa di previdenza per gli avvocati e procuratori. Non v'è motivo di modificare questa decisione sostanzialmente equa.

P A L U M B O . Le modificazioni apportate dalla Camera al disegno di legge in discussione riguardano due punti: l'attribuzione del 5 per cento dei proventi di conciliazione alla Cassa di previdenza degli avvocati e procuratori e la limitazione del beneficio agli amanuensi in servizio al 31 dicembre 1968.

Propongo di accettare la soppressione di tale limitazione e di resistere invece sul primo punto.

M A I E R . Nel frattempo cosa succede di questi fondi? Restano inutilizzati?

P R E S I D E N T E , *f.f. relatore*. Rimangono fermi.

M A I E R . La mia domanda è questa: se noi rinviando il disegno di legge alla Camera ripristinando la norma che prevede la devoluzione del 5 per cento in favore della Cassa di previdenza per gli avvocati, esiste il pericolo di andare incontro a qualche inconveniente per quanto riguarda la disponibilità dei proventi di cancelleria?

P U C C I , *sottosegretario di Stato per l'interno*. Non c'è assolutamente alcun pericolo. I fondi non si disperdono; eventualmente verrebbero ripartiti col sistema attuale.

Per quanto riguarda il conferimento del 5 per cento dei proventi di cancelleria alla Cassa di previdenza degli avvocati e procuratori, pure trattandosi di norma la cui col-

locazione può lasciar adito a perplessità, mi rimetto al giudizio della Commissione.

Sono favorevole all'approvazione del testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento.

Vorrei però proporre che nell'ultimo comma alla parola « spettanze » si sostituisse l'altra « compensi », anche perchè mi sembra più pertinente in relazione al tipo e alla natura della retribuzione.

P R E S I D E N T E , *f.f. relatore*. Nel precedente testo da noi concordato, avevamo usato il termine « retribuzioni » che era generico ed impediva il sorgere di equivoci. La Camera ha parlato di « spettanze »: se noi insistessimo sul termine « retribuzioni »?

P U C C I , *sottosegretario di Stato per l'interno*. Vorrei insistere perchè venisse accettato il termine « compensi » che si riferisce più direttamente alla prestazione e non è limitato, mentre il termine « retribuzioni » implica un concetto diverso.

P R E S I D E N T E , *f.f. relatore*. Non credo vi siano difficoltà per adottare il termine « compensi ».

P E R N A . Rinnovo la mia astensione circa il conferimento del 5 per cento dei proventi di cancelleria alla Cassa di previdenza degli avvocati e procuratori.

M A I E R . La Commissione discusse a lungo a suo tempo su questo problema e credo che, come accade a me, anche a molti colleghi sfuggano ora i termini della discussione.

Comunque sull'altra modifica, cioè la soppressione del limite del 31 dicembre 1968, ho qualche perplessità. Noi fissiamo quella data per evitare eventuali abusi. Togliendo la limitazione rischiamo di favorire un'incontenibile inflazione nel numero dei messi di conciliazione e degli amanuensi non dipendenti dalle amministrazioni comunali.

P R E S I D E N T E , *f.f. relatore*. È passato del tempo: forse la soppressione della limitazione non avrà forti conseguenze.

1^a COMMISSIONE (Affari Presidenza Consiglio e Interno)22^a SEDUTA (9 ottobre 1969)

B I S O R I . Allora bisogna cambiare la data.

P U C C I , *sottosegretario di Stato per l'interno*. Desidero far notare al senatore Bisori che nel testo approvato dalla Camera dei deputati la limitazione è stata soppressa.

B I S O R I . Se però la ripristinassimo, bisognerebbe dire « sempre che siano in servizio al 31 dicembre 1969 ».

P R E S I D E N T E , *f.f. relatore*. Vogliamo allora ripristinare la formulazione da noi approvata, spostando eventualmente la data al 1969, o vogliamo accogliere il testo emendato dall'altro ramo del Parlamento?

D E L N E R O . Io accoglierei il testo approvato dalla Camera dei deputati.

P U C C I , *sottosegretario di Stato per l'interno*. Anche io resterei fermo al concetto espresso dall'altro ramo del Parlamento.

D A L V I T . Secondo me, il fatto di spostare la data al 1969 non ovvierebbe agli inconvenienti ai quali faceva riferimento il senatore Maier.

P U C C I , *sottosegretario di Stato per l'interno*. La limitazione, a mio parere, in questo caso non ha senso perchè in sostanza non si tratta di assunzioni che comportano un rapporto di impiego, ma di prestazioni che vengono disposte di volta in volta. Ora, non vedo per quale motivo chi attua la prestazione in un momento successivo a quella data non dovrebbe avere gli stessi diritti degli altri, o dovrebbe essere retribuito in maniera diversa.

P R E S I D E N T E , *f.f. relatore*. Giunti a questo punto, poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione

sul disegno di legge, di cui ho già dato lettura.

Ricordo che al terzo comma, il solo che la Camera dei deputati abbia modificato, il senatore Palumbo ha proposto un emendamento, tendente ad inserire dopo le parole: « ai sensi dei commi precedenti sono devolute », le altre: « per il 5 per cento alla Cassa di previdenza degli avvocati e dei procuratori, e per la restante parte ».

C O R R I A S A L F R E D O . Confermo in questo caso la mia precedente astensione.

B I S O R I . Anche io mi astengo dal voto.

I L L U M I N A T I . A nome del Gruppo comunista dichiaro che ci asterremo dalla votazione.

P R E S I D E N T E , *f.f. relatore*. Metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Palumbo.

(*È approvato*).

Il rappresentante del Governo ha inoltre proposto un emendamento tendente a sostituire le parole: « delle spettanze » con le altre: « dei compensi ».

Lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il terzo comma quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(*È approvato*).

Metto ai voti nel suo complesso il disegno di legge quale risulta nel testo emendato.

(*È approvato*).

La seduta termina alle ore 11,05.